



Documenti




Contratto di vendita di un prigioniero cristiano acquistato dal prete del console veneziano ad Alessandria
Inchiostro nero su carta di produzione orientale, 260 × 178 mm
Venezia, Archivio di Stato (Cat. n. IV.34)

Attestazione per la ricevuta dell'affitto di un magazzino da parte del console veneziano ad Alessandria
Inchiostro nero su carta di produzione orientale, 255 × 165 mm
Venezia, Archivio di Stato (Cat. n. IV.35)

Contratto d'acquisto di una schiava nera da parte del console veneziano ad Alessandria
Inchiostro nero su carta con filigrana di produzione italiana, 450 × 300 mm
Venezia, Archivio di Stato (Cat. n. IV.36)



Giuramento fatto da sette interpreti in servizio al porto di Alessandria davanti al maggiordomo del governatore della città
Inchiostro nero su carta di produzione orientale, 332 × 168 mm
Venezia, Archivio di Stato (Cat. n. IV.37)

Contratto concluso tra un veneziano e un corriere per il trasporto di lettere da Alessandria a Damasco e ritorno
Inchiostro nero su carta di produzione italiana senza filigrana, 203 × 140 mm
Venezia, Archivio di Stato (Cat. n. IV.38)



*Lettera del sultano mamelucco
Qā 'itbāy al doge Niccolò Tron*
Inchiostro nero su carta
di produzione orientale,
5830 x 180-200 mm
Venezia, Archivio di Stato
(Cat. n. IV.39)

*Ricevuta per il pagamento
del tributo di Cipro pagato da
Venezia al sultano mamelucco*
Inchiostro nero su carta
di produzione orientale,
275 x 190 mm
Venezia, Archivio di Stato
(Cat. n. IV.40)



rente Girolamo, che in società con lui e con il maestro Alvise della Fontana insegnava “abba-co”, ossia aritmetica pratica, corrispondenza e contabilità commerciale in volgare. Agli studenti e ai nuovi lettori di libri in volgare (“frati, preti, studenti, doctori, gentilhomini, artesani”) intorno al 1510 fu offerto questo manuale pratico ben stampato in piccolo formato, arricchito di illustrazioni (fra le prime in un testo didattico) per favorire l’autoapprendimento e la memorizzazione. Riedito nel 1515 e 1520 dagli stessi autori e poi più volte da molti editori, divenne un vero *best seller* dell’editoria d’istruzione popolare nel Cinquecento. Nelle pagine iniziali, dedicate alla numerazione con i numeri arabi (“le qual figure dice alcuni antichi essere indiane et haver nel mille e duento recate de India in Italia”), viene illustrata anche la maniera di rappresentare i numeri con le dita che favoriva gli scambi commerciali fra le diverse aree che si affacciavano sul Mediterraneo. Il sistema, già in uso nel mondo antico, chiamato “indigitatio” o “loquela digitorum” e ancora oggi praticato nel mondo arabo e in Asia, distingueva il valore dei numeri rappresentati con la mano destra (le centinaia) o con la mano sinistra (le unità), permettendo di contare sulle dita e sulle nocche fino al numero 9999 e di eseguire calcoli. Per questo ora viene studiato in prospettiva di “archeologia informatica”, come antecedente delle macchine di calcolo.

Bibliografia: Lucchi 1976; Cortelazzo 1976; Van Egmond 1980; Lucchi 2001; Gehl 2008-...; Bittto s. a.

Piero Lucchi

IV.33

Cesare Vecellio, *De gli habitu antichi, et moderni di diverse parti del mondo*, Venezia, Damiano Zenari, 1590 c. 477v. 19,4 × 32 cm

Kansuh al Ghuri
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Rari Ven. 0587
Ammiragli del sultano
Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana

A un decennio dalla fine del XVI secolo, il volume dato alle stampe da Cesare Vecellio si impone con inedita completezza e assoluta originalità sulla trattatistica di analogo soggetto sino ad allora pubblicata per un rapporto più stretto con le fonti storiche – sia

testuali sia figurative – intessuto con l’intento di tracciare una storia del costume universale attraverso le sue implicazioni con la sfera politica, sociale ed economica (Guérin Dalle Mese 2001). In particolare, le pagine dedicate a *Kansuh al Ghuri* (Qānsū al-Ğawrī), ultimo “soldano” d’Egitto prima della conquista ottomana, si rivelano particolarmente preziose, sia per le informazioni relative agli usi e i costumi della dinastia mamelucca – già scomparsa da tempo all’epoca di Vecellio –, sia in merito alla metodologia di lavoro adottata. È lo stesso autore infatti a dichiarare che l’incisione derivava da un ritratto eseguito da “Vittor Scarpe” il quale, chiamato in Egitto, “ebbe comodità di ritrar quest’habito” dipingendolo “come lo vide” (f. 84b), esplicitando poi che le notizie riportate sul Cairo, il palazzo e i giardini sultaniali, dove scorrevano fontane con acqua del Nilo, e gli abiti della corte, gli erano state invece offerte dalla consultazione del resoconto di Zaccaria Pagani, partito in vece di segretario al seguito della legazione diplomatica veneziana di Domenico Trevisan nel 1512. La fonte, citata pressoché alla lettera, gli doveva essere nota nella versione manoscritta conservata presso la biblioteca della famiglia bellunese Piloni, per la quale Vecellio aveva miniato alcuni testi (Tessier 1875, p. 15; Guérin Dalle Mese 1998, pp. 48-50). Mentre allo stato attuale delle conoscenze il presunto viaggio di Carpaccio non è verificabile per la mancanza di un riscontro effettivo con un dipinto conosciuto (Zampetti 1966), la veridicità delle altre informazioni è comprovata anche sulla base del riscontro con i *Diari* di Marin Sanudo (1886, XV, coll. 193-208) e probabilmente dal *Ricevimento degli ambasciatori veneziani* del Louvre, già attribuito a Gentile Bellini, nel quale è probabile sia eternata la memoria di quell’avvenimento (Schéffer 1895). Durante il primo di quegli incontri il corpulento Qānsū al-Ğawrī, di colorito bruno, “barba longa, e nera” con qualche pelo ormai incanutito, si era presentato all’ambasciatore veneziano seduto in posizione elevata sul mastaba coperto di velluto, con indosso una casaca di “lisaro bianco” e una “sovaveste di ciambellotto” di colore verde decorata con ricami più scuri dove, conformemente all’uso mamelucco, erano probabilmente riportati versetti del

Corano o di poeti celebri. La sua figura era inoltre contraddistinta dalla presenza di uno scudo, della scimitarra e da un bizzarro copricapo verde “con due corna” nere, che potevano raggiungere, nel caso della carica sultaniale, anche la vertiginosa altezza di sessanta o settanta braccia, oppure essere aumentate fino a un massimo di sei e diminuite di grandezza in rapporto al decrescere della posizione gerarchica di chi le ostentava, ma parimenti abituavano la testa a sopportare il peso dell’elmo e obbligavano a un portamento grave e solenne (Hammer 1836). Per un singolare sincretismo culturale, il medesimo attributo iconografico si riscontra anche sul capo di Mosè in alcune sue raffigurazioni cinquecentesche – di cui la celebre radiografia dei *Tre Filosofi* giorgioneschi non è che l’esempio più illustre – mentre Piero Valeriano, sulla base della fonte biblica, ne attestava un analogo valore simbolico orientato a significare la “Sacrosanta Dignitas” e lo assimilava per via della forma a una corona, deputandolo idoneo a configurare la potenza di re e sovrani (Valeriano 1579, VII, p. 56d).

Bibliografia: Guérin Dalle Mese 1998, pp. 48-50, 134-143; Guérin Dalle Mese 2001; *Vestito*, 2002.

Chiara Accornero

e) Documenti

IV.34

Contratto di vendita di un prigioniero cristiano acquistato dal prete del consolle veneziano ad Alessandria
Inchiostro nero su carta di produzione orientale, 260 × 178 mm
Venezia, Archivio di Stato, Procuratori di San Marco, Commissarie miste, busta 180, fasc. IX, n. 9

Questo documento rappresenta a tutt’oggi un esempio unico di contratti di vendita di un prigioniero cristiano, e si colloca nel quadro del movimento di riscatto dei prigionieri organizzato su vasta scala in Europa sin dalla fine del XII secolo. Il 22 agosto 1415, il prete del consolle veneziano dell’epoca, Bartolomeo Storlato (1414-1416), tale Basile Lignano figlio di Sardo, acquistò da un musulmano originario di Tripoli del Libano (Muhammad ibn ‘Askar ibn Sábir al-Tárabulusí) un uomo di nome Marino, figlio di Angelo, originario di Pola – senza dubbio un

marinaio –, che era stato fatto prigioniero lo stesso anno nel mar Mediterraneo. Il prete accettò di pagare l’importo di 35 ducati, 25 subito e il saldo dopo dieci giorni. Egli però pagò il suo debito solo due mesi e mezzo più tardi, come conferma la quietanza aggiunta nel margine destro. Il motivo del ritardo va cercato in un altro contratto contenuto nella stessa busta, oggi mancante ma di cui fortunatamente ci resta un riassunto fatto nel 1965 (Labib 1965, p. 501, n. 4). Secondo quest’ultimo, il prete, lo stesso giorno in cui versò il saldo, acquistò un altro prigioniero al prezzo di 40 ducati. Questo spiegherebbe il motivo per cui il saldo legato al primo contratto fu versato solamente più di due mesi dopo la data limite fissata.

Sotto l’aspetto legale, il contratto soddisfa tutte le condizioni legate agli atti relativi alla vendita di un essere vivente, uomo o animale. Si può plausibilmente propendere che il prete agisse in proprio o per ordine e conto di un ordine religioso, anche tenendo conto delle somme in questione. Infatti, sin dalla fine del XII secolo, esistevano ordini religiosi che avevano come scopo specifico il riscatto dei prigionieri cristiani (Heers 1981, p. 244-246).

Bibliografia: Labib 1965, p. 501-502; Labib 1986, p. 298; Bauden 2002-2003, p. 154, n. XV; Bauden in corso di stampa^a.

Frédéric Bauden

IV.35

Attestazione per la ricevuta dell’affitto di un magazzino da parte del consolle veneziano ad Alessandria
Inchiostro nero su carta di produzione orientale, 255 × 165 mm
Venezia, Archivio di Stato, Procuratori di San Marco, Commissarie miste, busta 180, fasc. IX, n. 12

Il documento, datato 4 febbraio 1416, consiste in una dichiarazione giurata nella quale un certo ‘Ali ibn Hamza ibn ‘Abdallāh, conosciuto come al-‘Ajān, certifica di aver ricevuto dal consolle veneziano Bartolomeo Storlato (1414-1416) l’affitto relativo a un magazzino (*hānūt*). Il prezzo pagato equivaleva a 600 *dirham*-peso, il cui equivalente era dato in un’unità di misura di peso in uso ad Alessandria. Una simile formula non ha nulla di singolare, tenendo conto del fatto che le monete d’argento (*dirham*) loca-

li presentavano delle variazioni di peso a volte notevoli. Pertanto succedeva spesso che si prevedesse il pagamento in base a un’unità di peso (*il dirham-peso*) il cui equivalente espresso in unità di peso locale doveva essere previsto nel contratto, così come accade nel documento in questione.

Il magazzino era senza alcun dubbio parte di un bene di manomorta (*waqf*), noto con il nome del suo legatario, al-Muhibbī, e gestito dal sumministrato al-‘Ajān. In virtù di determinate condizioni previste dal testatore, i beni immobili potevano essere soggetti a locazione, la cui rendita andava destinata nella maggior parte dei casi alla manutenzione di un immobile con funzione religiosa (moschea, *madrasa*...) e al personale addetto. Con ogni probabilità, il magazzino doveva servire come deposito per le merci destinate alla vendita o, con maggior certezza, acquistate per essere vendute sul mercato veneziano. Si precisa infatti che il magazzino è situato accanto al fondaco veneziano, sul lato est, nel suk. Questo è un documento della massima importanza per lo studio dei diritti di cui godevano gli stranieri in terra musulmana.

Bibliografia: Labib 1965, pp. 501-502; Labib 1986, p. 298; Bauden 2002-2003, p. 154, n. XV; Bauden in corso di stampa^a. Frédéric Bauden

IV.36

Contratto d’acquisto di una schiava nera da parte del consolle veneziano ad Alessandria
Inchiostro nero su carta con filigrana di produzione italiana, 450 × 300 mm

Venezia, Archivio di Stato, Procuratori di San Marco, Commissarie miste, busta 180, fasc. IX, n. 7

Questo documento, e i quattro che seguono, provengono in parte da documenti personali e in parte da documenti d’archivio del consolato di Venezia ad Alessandria. Vi furono conservati sino alla morte del consolle Biagio Dolfin (aprile 1420), quando il nipote, Lorenzo Dolfin, fu incaricato di raccoglierne gli effetti personali e di spedirli a Venezia prendendo, per motivi a noi non noti, anche documenti che risalivano ai mandati dei precedenti consoli (Pedani 2002-2003). Il contratto fu concluso il 20 marzo 1419 tra il consolle veneziano Biagio Dolfin e un prete

copio di nome Yūhānnā ibn Balta ibn Šanūda. Il console acquistò una schiava nubile, cristiana e di origine nubiana, chiamata Mubāraka, per 27 ducati, ai quali bisognava aggiungere la tassa governativa. Per il diritto musulmano i contratti di vendita di persone e animali appartengono alla stessa categoria, e questo documento contiene le clausole essenziali in vigore per una transazione di questo genere, come l'assenza di difetti fisici, visibili o meno.

Per i paesi musulmani ci sono pervenuti pochi contratti di questo genere (ventiquattro). Il presente documento va ad aggiungersi alle numerose tracce conservate dagli archivi europei relative al commercio degli schiavi tra i paesi a sud del Mediterraneo e l'Europa in epoca medievale (Verlinden 1977). La schiava nubiana oggetto della transazione qui documentata fu senza dubbio acquistata su commissione e inviata a Venezia. Qualche mese prima, Biagio Dolfin aveva infatti ricevuto da parte di un parente, Nicolò Dolfin, l'espressa richiesta di "una schiavetta negra saracina d'anni 14 in circa" (Pedani 2002-2003, p. 142, n. 27). È molto probabile dunque che questa Mubāraka sia stata acquistata in ottemperanza a questa richiesta.

Bibliografia: Labib 1965, p. 501, n. 5; Labib 1986, p. 298; Bauden 2002-2003, p. 152, n. X; Bauden 2005, pp. 271-304.

Frédéric Bauden

IV.37

Giuramento fatto da sette interpreti in servizio al porto di Alessandria davanti al maggiordomo del governatore della città

Inchiostro nero su carta di produzione orientale, 332 × 168 mm
Venezia, Archivio di Stato, Procuratori di San Marco, Commissarie miste, busta 180, fasc. IX, n. 10

Il 27 marzo 1419 sette interpreti pronunciarono un giuramento in presenza del maggiordomo del viceré di Alessandria. Con questo giuramento si impegnavano a informare direttamente detto maggiordomo di tutte le merci soggette al pagamento di tasse al momento dell'arrivo al porto di Alessandria e prima di trattarne la vendita con i mercanti o con qualsivoglia altra persona. In caso di spergiuro, il documento prevedeva l'imposizione di una penalità da parte del-

l'autorità. Dei sette interpreti, sei erano musulmani e uno ebreo. Il documento appartiene alla categoria giuridica dei giuramenti (*qasā 'im*), che erano usati in epoca mamelucca come mezzo coercitivo per obbligare una o più persone a porre fine a determinati atti, nella maggior parte dei casi censurabili (il consumo di alcool ecc.) (Richards 1990). Evidentemente, se gli interpreti menzionati nel documento hanno prestato un simile giuramento, significa che avevano compiuto gli atti in questione; in altri termini, si erano impegnati in trattative per la vendita delle merci che arrivarono nel porto di Alessandria senza che le autorità ne fossero state informate, cosa che poteva comportare una perdita finanziaria per le suddette autorità. Il viceré, infatti, beneficiava del reddito derivante dalle tasse in cambio del pagamento di un appalto, il che significa che doveva a tutti i costi almeno recuperare la somma anticipata per poter godere di tale privilegio. I mercanti stranieri erano spesso strozzati dalle numerose tasse, talvolta pagate due volte su una stessa merce e percepite quindi come una vessazione. Non stupisce allora che essi abbiano tentato a più riprese di evitare il pagamento di alcune di esse.

Bibliografia: Labib 1965, p. 502-503, n. 10; Labib 1986, p. 296; Bauden 2002-2003, p. 153, n. XIII; Bauden 2008.

Frédéric Bauden

IV.38

Contratto concluso tra un veneziano e un corriere per il trasporto di lettere da Alessandria a Damasco e ritorno

Inchiostro nero su carta di produzione italiana senza filigrana, 203 × 140 mm
Venezia, Archivio di Stato, Procuratori di San Marco, Commissarie miste, busta 180, fasc. IX, n. 2

Questo documento, molto raro per il mondo musulmano, poiché è l'unico del suo genere, contiene un contratto di locazione concluso il 15 agosto 1418 tra il prete veneziano Zuan, figlio di Nicolò, e un corriere (*sā 'in*) musulmano di nome Ahmad ibn 'Alī ibn Mubārak. Quest'ultimo si impegnava a portare delle lettere da Alessandria a Damasco e a tornare poi a destinazione con la risposta entro un mese. Il suo soggiorno a Damasco non avrebbe potuto essere superiore ai tre

giorni. Per portare a termine il compito doveva percepire la somma di 12 ducati, di cui 4 versati in contanti e il saldo al ritorno, a patto che non tornasse oltre il termine fissato.

In un altro contratto dello stesso tipo, datato 21 marzo 1417, che figurava nella stessa busta ma che è purtroppo andato perduto, un corriere si impegnava a trasportare delle lettere, per conto del console veneziano e di un mercante armeno, da Alessandria ad Acri, dove doveva consegnarle al destinatario (Labib 1965, p. 502, n. 7). Il compenso era stato fissato a 12 ducati, la metà dei quali pagata in contanti.

Questi due contratti permettono di capire meglio come i mercanti stranieri potevano scambiare informazioni scritte tra città lontane all'interno del mondo musulmano – ovvero ricorrendo ai servigi di corrieri che si muovevano a piedi e il cui mestiere consisteva, per l'appunto, nel portare la posta da una città all'altra. I corrieri esercitavano un mestiere riconosciuto, come attestano i soprannomi che avevano ("Lucertola" in questo documento e "Quello che accorcia le distanze" in quello andato perduto). Il tempo necessario a percorrere una data distanza a piedi era ben noto (l'andatura media era di 6 km/ora).

Bibliografia: Labib 1965, p. 502, n. 8; Labib 1986, p. 297; Bauden 2002-2003, pp. 150-151, n. V; Bauden 2010.

Frédéric Bauden

IV.39

Lettera del sultano mamelucco Qā'itbāy al doge Niccolò Tron

Inchiostro nero su carta di produzione orientale, 588 × 180-200 mm
Venezia, Archivio di Stato, Documenti Algeri, Egitto, Marocco, busta unica, fasc. Egitto, n. 1

Le lettere ufficiali di epoca mamelucca sono caratterizzate dal fatto di essere scritte su lunghi rotoli di carta di fabbricazione orientale, composti da più fogli incollati sovrapponendo i margini per circa mezzo centimetro. La lettera qui presentata, lunga 588 cm, manca della parte iniziale. Le righe erano spesso molto distanziate, talvolta ancor più che nell'esemplare in questione (10-11 cm), il che permette di spiegare la lunghezza di tali documenti. I segretari della cancelleria mamelucca consideravano un così grande spreco di

carta come prerogativa del sultano, che in questo modo esprimeva l'alta considerazione in cui teneva il rango del destinatario, ma anche la percezione dell'importanza del proprio. Dopo essere stato copiato, il documento era avvolto su se stesso e sigillato o riposto in un tessuto annodato. Tale dettaglio qui manca. Fortunatamente, una traduzione italiana coeva, conservata nei *Liberi commemoriali* (ASVe, reg. XVI, c. 74), consente di colmare la lacuna del testo iniziale. Stesso il 10 gennaio 1473, questo documento consiste nella risposta a una lettera indirizzata dal doge Niccolò Tron al sultano Qā'itbāy. Il Senato aveva deciso di inviare un ambasciatore, Giovanni Emo, con l'incarico di comunicare le lamentele della Serenissima al sultano. L'ambasciatore doveva attirare l'attenzione del sultano sul fatto che il pepe esportato dall'Egitto nell'ultimo periodo era di qualità inferiore a quanto ci si attendeva, poiché la sua purezza lasciava a desiderare. Altri due punti da affrontare erano i maltrattamenti cui erano stati sottoposti i mercanti veneziani nella provincia siriana e l'accenno a una possibile alleanza con la dinastia degli Āq Qoyūnlū e con il loro comandante supremo, Uzun Hasan, nemici dei mamelucchi. Il sultano rispondeva rassicurando il doge sulla qualità del pepe e sui trattamenti riservati ai mercanti veneziani residenti sul suo territorio. Ne approfittava poi per lamentarsi con il doge in merito alla purezza dell'oro e dell'argento trasportati in Egitto dai vascelli veneziani, della qualità di alcune mercanzie, come i velluti e i panni di lana importati dai mercanti veneziani, e poi del fatto che alcuni musulmani erano stati attaccati e ridotti in cattività da persone che viaggiavano a bordo del vascello che aveva portato ad Alessandria l'ambasciatore Giovanni Emo. Il sultano non diede alcuna risposta scritta sulle trattative in corso con gli Āq Qoyūnlū; è probabile tuttavia, come sembra da un'allusione contenuta nella lettera, che fosse stata data una risposta orale all'ambasciatore, il quale doveva trasmetterla al Senato al suo arrivo a Venezia. I maltrattamenti inflitti ai mercanti veneziani erano forse legati alla possibilità di veder realizzate le trattative in questione. I mamelucchi infatti vedevano di cattivo occhio una possibile alleanza tra Venezia e gli Āq Qoyūnlū, considerati una minaccia per il pro-

prio potere. Gli ottomani si delineavano chiaramente come i nemici del fronte settentrionale, e la prospettiva di veder nascente un'alleanza che avrebbe indebolito ulteriormente la posizione del mamelucco nel Vicino Oriente non era piacevole. I veneziani ne erano coscienti e, sei mesi più tardi, rassicurarono il sultano del Cairo inviando una lettera in cui dichiaravano che l'obiettivo delle trattative con gli Āq Qoyūnlū era di costituire una coalizione non contro i mamelucchi, bensì contro gli ottomani. Il doge sottolineò anche che, malgrado l'esistenza di queste trattative, i mercanti veneziani non potevano fare le spese delle ostilità degli Āq Qoyūnlū, contro i territori mamelucchi. La lettera qui esposta era accompagnata da un allegato in cui si menzionavano i doni inviati dal sultano al doge.

Bibliografia: Labib 1957; Wansbrough 1961; Hours 1972; Bauden 2002-2003, pp. 147-148, n. I.

Frédéric Bauden

IV.40

Ricevuta per il pagamento del tributo di Cipro pagato da Venezia al sultano mamelucco

Inchiostro nero su carta di produzione orientale, 275 × 190 mm

Venezia, Archivio di Stato,

Documenti Algeri,

Egitto, Marocco, busta unica,

fasc. Egitto, n. 2a

All'origine di questo documento vi è il pagamento del tributo di Cipro. Per comprendere le circostanze che portarono alla sua stesura, è necessario richiamare il contesto storico. La tensione tra Cipro e il sultanato mamelucco giunse al parossismo nel 1424, quando il sovrano mamelucco, stanco delle ripetute incursioni dei corsari ciprioti contro le coste siriane, decise di attaccare l'isola. Il conflitto si chiuse il 7 luglio 1426 con la vittoria dei mamelucchi nella battaglia di Khrokītā, nel corso della quale il re Gianio fu fatto prigioniero e portato al Cairo. Le trattative per la sua liberazione terminarono con un accordo che prevedeva il versamento di un riscatto di 200.000 ducati e un tributo annuale fissato in 5000 ducati. Il tributo in questione permetteva ai mamelucchi di sancire il fatto che controllavano l'isola: assimilato al pagamento di un testatico (*jizya*) dovuto da ogni non musulmano (cristiano o ebreo) posto sotto la

protezione di un potere musulmano e che conferisce lo statuto di protetto (*dimmî*), di fatto il tributo rendeva Cipro uno stato posto sotto la protezione del sultano mamelucco. Benché i ciprioti tentassero di liberarsi da questa sottomissione, l'atto di investitura era richiesto per ogni successione. Fu così che nella lotta per il trono che si instaurò dopo la morte di Giovanni II (1458), i mamelucchi sostenneva il figlio illegittimo, Giacomo il bastardo, a discapito della figlia Carlotta che era stata messa sul trono dai ciprioti. Giacomo si era rifugiato al Cairo dove, il 5 ottobre 1459, aveva ottenuto la promessa di sostegno militare da parte del sultano mamelucco Inâl (1453-1460). Con l'occasione ricevette anche la nomina, l'abito di investitura, una cavalcatura e l'impegno di metterlo sul trono e di affidargli l'isola (Ibn Tağrîbîrî 1929-1972, vol. 16, p. 133). La promessa fu mantenuta, e l'anno dopo egli mise piede sull'isola, dove dovette combattere le truppe fedeli alla sorella. Questo esempio dimostra come i mamelucchi svolgessero un ruolo determinante nella politica cipriota. Il tributo annuale, inizialmente (nel 1426) pattuito in 5000 ducati, ed elevato a 8000 ducati qualche anno dopo, fu versato irregolarmente. Pagato talvolta in moneta sonante, più spesso fu corrisposto sotto forma di tessuti, che i mamelucchi apprezzavano in modo particolare. Cipro infatti aveva una grande reputazione per la produzione di tessuti preziosi in seta e in pelo di cammello, come il cammellotto.

Quando, nel 1489, Caterina Cornaro abdicò, Cipro passò sotto il controllo veneziano. Il sultano mamelucco si dichiarò d'accordo sulla cessione solo a condizione che il tributo e gli arretrati fossero pagati e che Venezia si rendesse garante in caso di mancato pagamento. Un accordo in questo senso fu concluso al Cairo, dopo difficili trattative con l'ambasciatore Piero Diedo. All'epoca il pagamento del tributo aveva già un ritardo di cinque annualità. L'accordo prevedeva che 10.000 ducati sarebbero stati pagati in contanti e che 6000 ducati sarebbero stati inviati sotto forma di *camelotto* (stoffa di pelo di cammello) con la prossima *muda*. Il saldo avrebbe dovuto essere versato progressivamente negli anni a venire, assieme al tributo annuale. In cambio di questo accordo, il sultano accettò che Venezia nomi-

nasse a suo piacere i governatori incaricati di amministrare l'isola, senza passare per una formale autorizzazione del Cairo (Rossi 1988, nn. 139-140).

Il documento conservato all'Archivio di Stato di Venezia è direttamente legato a questo accordo. Attesta che il 21 ottobre 1490 l'interprete del sultano, Tağrîbîrî, che aveva partecipato ai negoziati descritti sopra, riceveva dalle mani di un certo Marco Antonio, rappresentante del console veneziano ad Alessandria Ambrogio Contarini (1490-1492), la somma di 6000 *dinar*, e conferma così il pagamento dell'importo pattuito dalle parti qualche mese prima.

Bibliografia: Labib 1986, pp. 295-296; Bauden 2002-2003, pp. 148-149, n. II; Bauden in corso di stampa^b.

Frédéric Bauden

IV.41

Lettera del beylerbeyi (governatore) d'Egitto Dukakin-zâde Mehmed pasciâ al console veneziano ad Aleppo Pietro Pizzamano appena tornato a Venezia

Egitto, fine della luna di *Şevval* 961 (19-27 settembre 1554)

Inchiostro nero, 590 × 310 mm
Venezia, Archivio di Stato, Documenti turchi, b. 6, n. 714

Questa lettera, in stile *naqqâsh*, reca sia il sigillo del governatore che il suo *pence*, ossia il monogramma, sempre apposto sul margine destro del documento, che imita quello imperiale (*tugrâ*). Il governatore rimprovera l'amico Pietro Pizzamano, ormai ex console ad Aleppo, perché è da tanto tempo che non gli scrive, e lo esorta a dare sue notizie più frequentemente. Il *beylerbeyî* ha consegnato all'attuale console veneziano in Egitto, Barbarigo Daniele, della stoffa da inviare a Venezia perché venga ricamata secondo i suoi desideri. È certo che non gli sarà richiesto alcun pagamento per questo lavoro, sicuro dell'appoggio dell'amico, il quale assicurerà la spedizione di tale manufatto ad Aleppo.

Da notare che nella lettera l'impiego del termine *bailo* (scritto *balyos*, *bailos*, *baylos* o *bayloz*) al posto di console non avviene per caso, ma è giustificato dall'importanza attribuita allora alla sede di Aleppo.

Questa lettera testimonia sia i rapporti amichevoli che spesso si instauravano tra i consoli veneziani e le autorità egiziane, sia l'interesse dimostrato dall'alta so-

cietà egiziana per le manifatture veneziane, nonostante esistesse un'importante produzione locale di stoffe.

Bibliografia: Gökbilgin 1964, n. 99; *Documenti Turchi*, p. 180, n. 714.

Serap Mumcu

IV.42

Lettera del sultano ottomano Murad III al doge Costantinopoli, fine della luna di rebiyûlevvel 988 (6-15 maggio 1580)

Inchiostro nero e oro, 750 × 390 mm
Venezia, Archivio di Stato, Documenti turchi, b. 7, n. 890

Il *tugrâ* (monogramma sultanale) in oro dimostra l'importanza attribuita a questo documento con cui il sultano, con forza, chiede al doge la restituzione di una donna, Zenre figlia di Abdulaziz, catturata assieme ad altre settanta persone dal capitano Caroli nel villaggio di Burlus.

Degno di nota appare il tono solennemente riscontrabile nei documenti imperiali inviati al doge. La ragazza rapita era la figlia di un importante emiro egiziano. Come dimostrano altri documenti (ASVe, Senato, *Dispacci Costantinopoli*, filza 14, 2 luglio 1580; filza 15, 2 aprile 1581, 24 maggio 1581, 9 giovedì (1°), 5 agosto, 11 novembre 1581), per più di un anno le autorità ottomane fecero pressioni affinché la figlia di Abdulaziz, schiava prima del capitano Christiano Marino Correbe a Candia e poi di Francesco Querini, venisse liberata. La vicenda mostra anche come le notizie relative ai musulmani schiavi in Europa circolassero nel Mediterraneo e arrivarono in qualche modo fino ai parenti e agli amici rimasti in patria.

Bibliografia: *Documenti Turchi* 1994, p. 224, n. 890.

Serap Mumcu

IV.43

Nisan del sultano Mustafa III con cui nomina Girolamo Marsan nuovo console veneto in Egitto

Costantinopoli, 29 ramazan 1176 (13 aprile 1763)

Inchiostro nero, rosso e oro, 1170 × 570 mm
Venezia, Archivio di Stato, Documenti turchi, b. 18, n. 1951

Su istanza del bailo a Costantinopoli Pietro Correr, il sultano ottomano concede la patente di

console veneto in Egitto e, in particolare, nelle piazze di Alessandria e del Cairo a Girolamo Marsan, ribadendo le clausole stabilite nelle capitolazioni di pace del 1733.

L'utilizzo alternato di inchiostri diversi dimostra l'importanza attribuita a questa patente consolare. Da notare l'uso del rosso nel *tugrâ*, il monogramma sultanale posto al centro del documento che raramente si riscontra nei *nîşan* ottomani, dove predominano il nero o, in quelli più importanti, l'oro. Questo documento dimostra come l'Impero Ottomano abbia accolto il diritto consolare internazionale già nel Settecento, contrariamente a quanto affermato fino a ora dagli storici che pongono come punto di partenza per tale pratica l'Ottocento.

Bibliografia: *Documenti Turchi* 1994, pp. 537-538, n. 1951.

Serap Mumcu

V. L'Egitto immaginato

a) XVI secolo

V.1

Giorgione, Giorgio da Castelfranco detto (Castelfranco Veneto, 1478 ca. - Venezia, 1510), *Mosè alla prova del fuoco*
Olio su tavola, 89 × 72 cm
Provenienza: collezione della granduchessa Vittoria di Toscana nella Villa di Poggio Imperiale, 1692; ingresso agli Uffizi nel 1795
Firenze, Galleria degli Uffizi, inv. P 724

La tavola degli Uffizi con *Mosè alla prova del fuoco* si accompagna a un'altra, di analogo formato, che raffigura il *Judizio di Salomon*. Su entrambi i reti sussiste una decorazione fitomorfa con rami intrecciati posti su un illusionistico piano marmoreo. È probabile che l'esecuzione del recto/verso sia coeva e, considerando la presenza di alcuni incavi usurati ai margini, si può supporre che in origine avessero una funzione di mobilia, costituendo forse due ante di un armadio.

Fin dalla fine del Settecento si registra un'attribuzione a Giorgione, confermata da gran parte della critica moderna, incline a porre i due pezzi nella sua fase d'esordio. Si tratterebbe pertanto di prove databili allo scadere del Quattrocento, in un momento sperimentale in cui il pittore tentava di combinare gli elementi desunti dalla sua formazione

veneziana con altri ricavati dalla conoscenza della grafica nordica. L'eccezionale risalto conferito in entrambe le tavole al paesaggio, che occupa circa due terzi delle scene, dimostra da un lato l'impatto delle ideazioni di Schongauer e dei suoi seguaci – tra cui il giovane Dürer – e dall'altro la precoce vocazione verso una nuova e più moderna concezione paesistica, che culminerà negli anni seguenti in capisaldi come la *Tempesta* o il *Filottete* di Londra (per un riepilogo, Dal Pozzolo 2009^b; poi Greer, Penny 2010).

Il tema rappresentato è piuttosto raro nella pittura italiana ed europea del periodo e deriva da alcune leggende ebraiche che descrivevano la crescita di Mosè dopo che era stato salvato dalle acque del Nilo da Termutì, la figlia del faraone che volle adottarlo. Come specificato nelle *Antichità giudaiche* di Giuseppe Flavio, un giorno quest'ultima avrebbe presentato il bambino a suo padre, auspicando che lo riconoscesse degno di ricevere in futuro l'eredità del regno; il faraone lo prese in braccio, ma Mosè ne fece cadere inavvertitamente la corona, imprevisto che fu avvertito come di cattivo auspicio dai sacerdoti di corte, che invitavano il sovrano a ucciderlo, venendo bloccati dall'intervento di Termutì. In alcune compilazioni del XII secolo si sviluppò la vicenda introducendo un aneddoto che motivasse la balbuzie di Mosè menzionata nell'*Esodo* (4, 10): si immaginò così che gli fosse stato dato di scegliere tra una coppa contenente delle pietre preziose e un'altra con della brace, che il bimbo prese e portò alla bocca, dimostrando il suo disinteresse per i beni terreni ma provocandone la balbuzie. Il motivo ebbe una certa fortuna in età medievale e fu ripreso nello *Speculum humanae salvationis*, un testo composto all'inizio del Trecento che conobbe un'eccezionale diffusione manoscritta e – oltre alle miniature talora connesse – qualche derivazione pittorica. Nel secondo Quattrocento italiano le traduzioni pittoriche conosciute sono prevalentemente toscane: la più nota era quella (perduta) di Benozzo Gozzoli nel Camposanto di Pisa, un'altra, del Maestro di Apollo e Dafne, è a Berea nel Kentucky, mentre in area senese esistono alcuni deschi da parto con la sola figura di Mosè, con in mano il tizzone e a lato la corona, in un'allusione alla prova felicemente superata dalla puerpera